



Tribunale di Torino

L'obbligo del PCT dopo il decreto legge 24 giugno 2014, n 90

Modularità dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del PCT - art 44 dl 90/2014

dal
25
giugno 2014

Tutti i depositi telematici delle parti già costituite e degli ausiliari del Giudice hanno valore legale. La cancelleria provvederà ad accettare la relativa busta telematica, alla quale non seguirà il cartaceo.

Il valore legale, per le procedure esecutive, è da intendersi proprio degli atti successivi all'atto con il quale inizia l'esecuzione.

dal
30
giugno 2014

Per i procedimenti iniziati **a partire dal** 30 giugno 2014, i depositi delle parti già costituite e degli ausiliari del Giudice devono essere effettuati in via telematica.

Tutti gli atti (anche l'atto introduttivo), i documenti e i provvedimenti del procedimento monitorio sono da depositarsi in via telematica.

Per i procedimenti esecutivi è fatto obbligo di deposito telematico dall'atto successivo a quello con il quale inizia l'esecuzione.

L'obbligo non coinvolge i dipendenti delle PA di cui la stessa si avvale per stare in giudizio personalmente.

dal
31
dicembre 2014

Per i procedimenti iniziati **prima del** 30 giugno tutti i depositi delle parti già costituite e degli ausiliari del Giudice, devono essere effettuati in via telematica.

dal
30
giugno 2015

Per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla **Corte d'Appello** è fatto obbligo di deposito telematico per gli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e degli ausiliari del Giudice. E' possibile una autorizzazione ministeriale all'anticipazione dell'obbligo per i procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015.



Tribunale di Torino

L'obbligo del PCT dopo il decreto legge 24 giugno 2014, n 90

Potere di autentica del difensore e dell'ausiliario del Giudice - art 52 dl 90/2014




Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti facenti parte del fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Nessun diritto di copia è dovuto sia per le copie semplici che per le copie conformi così autenticate.

Verbali d'udienza - art 45 dl 90/2014

Sono modificati gli articoli 126 e 127 cpc.
Viene eliminata la necessità di sottoscrizione del verbale da parte dei soggetti intervenuti e dei testimoni.



La comunicazione della sentenza - art 45 dl 90/2014



Il biglietto inviato a cura della cancelleria ai sensi dell'art 133 cpc contiene il testo integrale della sentenza. Qualora il provvedimento sia cartaceo, la digitalizzazione sarà integrale e non del solo PQM

Momento del deposito e deposito eccedente i 30 mb - art 51 dl 90/2014

Il momento del deposito è dato dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna (Rdac). Il deposito è tempestivo se la Rdac è generata entro la fine del giorno di scadenza (art 155 cpc IV e V comma).

Qualora il deposito ecceda i 30mb sarà possibile effettuare più invii

